

Associazione ABILITARE CONVIVENDO ODV
Via G.Gavazzeni, n. 6
Mozzo (BG)
Codice Fiscale 95189090160
Partita IVA /

Verbale di Assemblea Ordinaria Soci
del 09/05/2022

Il giorno 9 Maggio 2022, alle ore 21,00, si è riunita presso la sede sociale sita in Mozzo (BG), Via G.Gavazzeni, n. 6, in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria dei Soci dell'Associazione "ABILITARE CONVIVENDO ODV", per deliberare sui seguenti punti all'Ordine del Giorno:

- 1) Modifiche allo Statuto per l'adeguamento alle disposizioni del "Codice del Terzo settore", Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e conseguente variazione della ragione sociale;
- 2) Varie ed eventuali.

E' chiamato a presiedere la riunione il Presidente, Perico Danilo; funge da segretario/a verbalizzante Maria Nervi.

Il Presidente, rilevata la regolare convocazione dell'Assemblea a norma di Statuto e constatata la presenza del numero legale dei soci, dichiara l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

1) Modifiche allo Statuto per l'adeguamento alle disposizioni del "Codice del Terzo settore", Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

Con riferimento al primo punto all'Ordine del Giorno, il Presidente informa rispetto alle motivazioni che hanno richiesto la convocazione di un'Assemblea e sulla necessità adeguare lo Statuto sociale alle disposizioni normative vigenti, con particolare riferimento a quanto previsto dal Codice del Terzo Settore (D.lgs. 3 luglio 2017, n.117), con specifico riferimento alle disposizioni dell'art. 101 Dlsg 117/2017 (così come modificato dall'art. 32 del DLgs 105/2018).

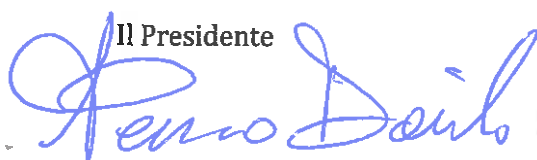
Si procede alla lettura del testo dello Statuto contenente gli adeguamenti di legge, evidenziando le differenze rispetto alla versione vigente.

Al termine della lettura l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa delibera di approvazione, ponendo in votazione, in forma palese e per alzata di mano, lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea, con voto unanime, delibera di approvare, senza riserve, il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente verbale quale parte integrante e sostanziale.

Il Presidente viene inoltre incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, esente da imposte di bollo e di registro ai sensi dei commi 3 e 5 dell'art. 82 del D.Lgs 117/2017.

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 22,30.

Il Presidente


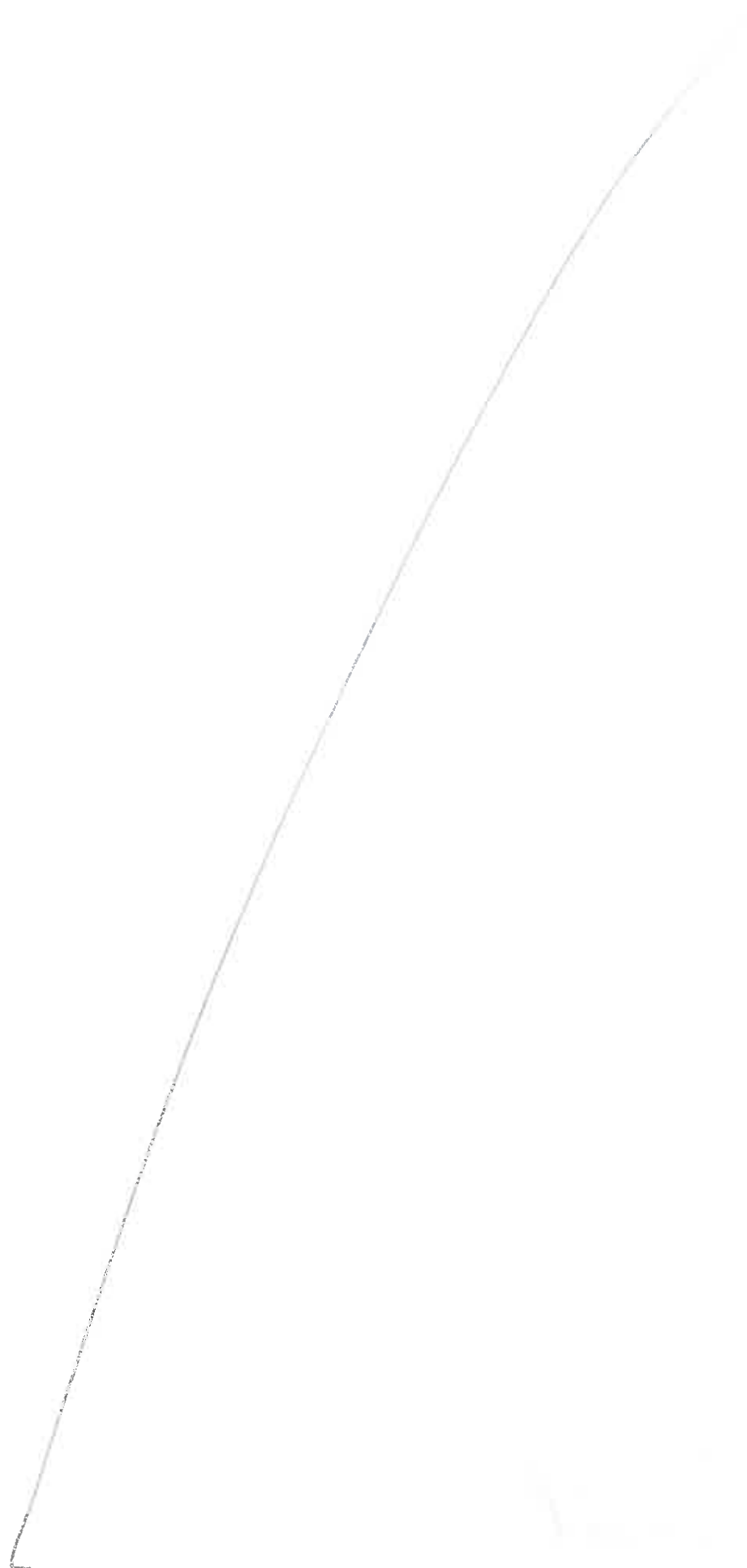
AGENZIA DELLE ENTRATE
D.P. - UFFICIO 1177 - MOZZO (BG) - CERGAMO 2

Reg. n. 2905/272
1177
Il segretario verbalizzante


AUTENTICA
IN PRESENZA DI
1177

(*) Firmato



**STATUTO DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA
COSTITUITA IN FORMA DI ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
AI SENSI DEL D.LGS. 117/2017
“ABILITARE CONVIVENDO ODV”**

Art.1 – Costituzione

- 1.1** È costituita l'organizzazione di volontariato denominata “ABILITARE CONVIVENDO O.D.V.” che in seguito sarà denominata "organizzazione" ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 117/2017.
- 1.2** I contenuti e la struttura dell'organizzazione sono ispirati a principi di solidarismo, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'organizzazione stessa. L'Organizzazione è apartitica.
- 1.3** La durata dell'organizzazione è illimitata.
- 1.4** L'organizzazione ha sede in c/o Via G.Gavazzeni 6 Mozzo (Bergamo).
Il consiglio direttivo, con sua delibera, potrà trasferire la sede e potrà istituire sedi secondarie, filiali o succursali, qualora lo ritenga opportuno ai fini di una migliore organizzazione dell'attività sul territorio. Il trasferimento della sede non comporta la variazione dello Statuto.

Art. 2 – Scopi

- 2.1** L'Organizzazione, senza fini di lucro e con l'azione diretta personale e gratuita dei propri aderenti. Le attività di cui all'articolo successivo sono svolte prevalentemente in favore di terzi.

Art. 3 – Bisogni, Finalità, Attività

3.1 Bisogno

L'associazione nasce con la finalità di soddisfare un duplice bisogno: da un lato il bisogno della persona disabile di essere accompagnata gradualmente in un percorso di vita autonoma in contesti residenziali adeguati alle proprie esigenze, tema ripreso anche dall'articolo 19 della convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e firmata anche dallo stato italiano. Dall'altro il bisogno delle famiglie di persone con disabilità di ricevere un'accoglienza da parte della comunità di riferimento in relazione al problema della presa in carico dei propri figli e della loro integrazione sociale nel “dopo di noi”.

3.2 Finalità

Realizzare progetti di residenzialità e servizi di sostegno alla residenzialità in grado di soddisfare i bisogni di autonomia e di adultità delle persone disabili e tali da garantire loro una continuità affettiva dopo la scomparsa dei loro genitori (progetti di residenzialità “dopo di noi”)

Realizzare progetti di residenzialità che possano favorire un graduale acquisizione di autonomia da parte di persone disabili e contemporaneamente possano fornire momenti di sollievo alle famiglie (progetti di residenzialità sollievo “durante noi”).

Promuovere percorsi formativi per il potenziamento dell'autonomia e la gestione degli spazi di residenzialità da parte della persona disabile.

Promuovere percorsi formativi e/o di sostegno per gruppi di genitori e fratelli di persone disabili per sostenere le scelte delle famiglie nella gestione del durante e del dopo di noi.

Promuovere incontri di sensibilizzazione nel territorio sul tema della residenzialità e dell'autonomia delle persone Disabili ripreso dall'Art.19 della convenzione ONU, con la finalità di coinvolgere enti e associazioni territoriali nei progetti di residenzialità.

3.3 Attività

L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1, d.lgs. 117/2017:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

L'associazione, per la realizzazione delle suddette finalità, in particolare intende realizzare progetti di residenzialità attraverso l'individuazione, la ristrutturazione o realizzazione di locali abitativi nei quali la persona con disabilità possa vivere, in condivisione con altre persone, una propria autonomia extra familiare. Il locale abitativo verrà individuato nei comuni di Curno e Mozzo affinché ne possano prioritariamente usufruire le persone disabili ivi residenti, dopo un percorso di inserimento graduale dove saranno coinvolti i famigliari.

Il coordinamento della struttura residenziale potrà essere gestito o dall'associazione stessa attraverso la collaborazione di volontari presenti nel territorio, ovvero affidata ad un ente esterno che spetterà all'associazione individuare e monitorare nel percorso di gestione.

L'associazione intende attivare sui territori di Curno e Mozzo una rete di volontariato che possa essere di supporto nei servizi quotidiani di gestione dei locali e della attività che la persona disabile svolgerà nel territorio (trasporto, ludica, tempo libero).

L'associazione promuoverà attraverso manifestazioni, incontri, feste popolari, eventi sportivi, campagne di raccolta fondi da utilizzare per la realizzazione dei progetti di residenzialità.

L'associazione promuoverà e organizzerà attività, iniziative, eventi diretti a sensibilizzare la popolazione e altre associazioni su obiettivi e tematiche specifiche legate alla residenzialità.

L'organizzazione non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse connesse, quali la raccolta fondi.

Art. 4 - Aderenti all'organizzazione

- 4.1** Sono aderenti dell'organizzazione coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e il presente statuto (fondatori) e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dai

Consiglio Direttivo (ordinari).

Il Consiglio Direttivo può accogliere anche l'adesione di sostenitori, che forniscono un sostegno economico alle attività dell'organizzazione, nonché nominare "aderenti onorari" persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'organizzazione.

Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle organizzazioni di volontariato.

Ciascun aderente ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie aderenti, per l'approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'organizzazione.

Tutti i soci hanno diritto di voto.

Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'organizzazione.

4.2 Il numero degli aderenti è illimitato.

4.3 Gli aderenti hanno tutti parità di diritti e doveri.

4.4 Criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti:

4.4.1 Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'organizzazione.

4.4.2 L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande dei nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione deliberandone l'iscrizione del registro degli aderenti dell'organizzazione.

4.4.3 Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'organizzazione.

4.4.4 Gli aderenti cessano di partecipare all'organizzazione per dimissioni volontarie; sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate; mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale in corso; decesso; comportamento contrastante con gli scopi statuari; persistente violazione degli obblighi statuari.

4.4.5 L'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo. E' ammesso ricorso al Collegio dei Garanti, se nominato, o all'Assemblea degli aderenti, che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

Art. 5 - Diritti e doveri degli aderenti

5.1 Gli aderenti possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'organizzazione. Il contributo a carico degli aderenti non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'assemblea convocata per l'approvazione del preventivo. E' annuale, non trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente, deve essere versato entro 30 giorni prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio consuntivo dell'esercizio di riferimento.

5.2 Gli aderenti hanno il diritto di:
partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare;
conoscere i programmi con i quali l'organizzazione intende attuare gli scopi sociali;
consultare i verbali dell'assemblea, del Consiglio Direttivo e di ogni altro organo

dell'organizzazione e farne copia a proprie spese; partecipare alle attività promosse dall'organizzazione; dare le dimissioni in qualsiasi momento;

5.3 Gli aderenti sono obbligati a:

osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali; versare il contributo stabilito dall'assemblea; svolgere le attività preventivamente concordate; mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'organizzazione.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'assemblea.

Le attività degli aderenti sono incompatibili, con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione.

Art. 6 - Patrimonio – Entrata

6.1 Il patrimonio dell'Organizzazione è costituito:

da beni mobili e immobili che diverranno di sua proprietà; eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze in bilancio di bilancio; da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ed incremento del patrimonio;

6.2 Le entrate delle organizzazioni sono costituite da:

contributi degli aderenti per le spese dell'organizzazione; contributi di privati; contributi dello stato, di enti e istituzioni pubbliche; contributi di organismi internazionali; donazioni e lasciti testamentari non vincolati dall'incremento del patrimonio; rimborsi derivanti da convenzioni; rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo; entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali; fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore; ogni altro provento, anche derivante da iniziative benefiche e sociali, non esplicitamente destinato ad incremento del patrimonio.

6.2.1 I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.

6.3 Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Segretario (o del Tesoriere o di altro componente del Consiglio Direttivo, secondo la deliberazione specifica).

Art. 7 - Organi Sociali dell'organizzazione

7.1 Organi dell'organizzazione sono:

- l'assemblea degli aderenti;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

Art. 8 - Assemblea degli aderenti

8.1 L'assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'organizzazione, ed è l'organo sovrano.

8.2 L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente dell'organizzazione.

8.3 -La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta

si renda necessaria per le esigenze dell'organizzazione.

8.4 La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo degli aderenti; in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto almeno entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

8.5 L'assemblea ordinaria viene convocata per:

- l'approvazione del programma e del bilancio di previsione per l'anno successivo;
- l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell'anno precedente;
- l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.

Altri compiti dell'assemblea sono:

eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo; ratificare i provvedimenti di competenza dell'assemblea adottati dal Consiglio Direttivo; fissare l'ammontare del contributo per l'esercizio annuale o altri contributi a carico degli aderenti, quale forma di partecipazione alla vita della organizzazione senza per questo instaurare un rapporto di partecipazione patrimoniale.

Di ogni assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle assemblee degli aderenti. Le Decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.

8.6 L'assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello Statuto o di scioglimento e liquidazione della organizzazione.

8.7 L'avviso di convocazione è inviato individualmente per iscritto agli aderenti almeno 15 giorni prima della data stabilita; è anche reso pubblico nella sede sociale e deve contenere l'ordine del giorno.

L'assemblea, in assenza di leggi in materia e in analogia di quanto già previsto per le cooperative, può deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso che il numero degli aderenti diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l'individuazione di una sede adatta.

8.8 In prima convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti presenti. La seconda convocazione che non può avere luogo lo stesso giorno della prima.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

Non è ammesso il voto per delega.

8.9 Per le deliberazioni riguardanti le modifiche dello statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'organizzazione, sono richieste le maggioranze indicate nell'articolo 13.

Art. 9 - Il Consiglio Direttivo

9.1 Il Consiglio Direttivo è delegato dall'assemblea degli aderenti ed è composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici componenti. Resta in carica tre esercizi e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora sono assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

9.2 Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente e un Vice Presidente.

9.3 Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consuntivo.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

9.4 Compete al Consiglio Direttivo:

compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione; fissare le norme per il funzionamento dell'organizzazione; sottoporre all'approvazione dell'assemblea il bilancio preventivo probabilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivi all'anno interessato;

determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa; eleggere il Presidente e il Vice Presidente; nominare il segretario (eventualmente il Tesoriere e/o il Segretario/Tesoriere), che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non aderenti; accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti; deliberare in merito all'esclusione degli aderenti; ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza; assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio; istituire gruppi o sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto di partecipazione a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle assemblee con voto consultivo; nominare all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'organizzazione, il Direttore deliberando i relativi poteri.

Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente o ad un Comitato Esecutivo l'ordinaria amministrazione. Le riunioni dell'eventuale Comitato Esecutivo devono essere verbalizzate nell'apposito registro.

Art. 10 – Presidente

10.1 Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti a maggioranza dei voti.

10.2 Il Presidente:

ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizi; è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanzate; ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'organizzazione davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria e Amministrativa; convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell'eventuale Comitato Esecutivo; in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva; in caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera.

Di fronte agli aderenti, ai terzi ad a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

10.3 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di

rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 11 - Gratuità delle cariche

11.1 Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell'interesse dell'organizzazione. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.

11.2 Nel caso in cui uno o più amministratori che non superino la metà dell'organo di amministrazione cessino dall'incarico, l'organo di amministrazione può provvedere alla loro sostituzione attingendo alla lista dei non eletti in occasione delle procedure di nomina dell'organo e seguendo l'ordine di preferenza ivi indicato. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Ove per qualunque motivo non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, l'assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita per indire nuove elezioni. Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza dell'organo di amministrazione che deve essere rinnovato.

Art. 12 – Bilancio

12.1 Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile.

12.2 Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.

12.3 Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

12.4 Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche diretta, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione.

13– Libri sociali obbligatori

13.1 L'associazione deve tenere i libri sociali di cui all'art. 15 del D.lgs. 117/2017:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo (qualora previsto);
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono qualora previsti.

13.2 Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal

regolamento interno o da apposita-delibera dell'Organo di Amministrazione.

Art.14 – Volontari

14.1 I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

14.2 L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

14.3 L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

14.4 L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

14.5 Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs. 117/2017.

14.6 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Art. 15 – Modifiche allo statuto – Scioglimento dell'organizzazione

15.1 Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o almeno da un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

15.2 Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'organizzazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, dall'Assemblea dei soci convocata con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni operanti in identico e analogo settore di volontariato sociale, secondo le indicazioni dell'assemblea che nomina il liquidatore e comunque secondo il disposto art. 9 del d.lgs. 117/2017, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti.

Art. 16 - Norme di rinvio

16.1 Per quanto non presente dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, al d.lgs. 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

Art. 17 - Norme di funzionamento

17.1 Le norme di funzionamento, eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate

dall'Assemblea, saranno rese note per mezzo di copia affissa nell'albo avvisi esposto nella sede sociale. Gli aderenti possono chiederne copia personale.

SEP D.